

**SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI ONCOLOGICI CHE NECESSITANO DI
PRESTAZIONI DI RADIOTERAPIA**

ACCORDO TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. con Sede Legale in Omegna - Via Mazzini 117
rappresentata dal Direttore del Distretto di Omegna dott. Bartolomeo Ficili, delegato dal
Direttore Generale dott. Ezio Robotti

E

il Consorzio VCO Emergenza con sede legale in Gravellona Toce - Via XX settembre 93,
rappresentato dal suo presidente Bruno Ventura,

PREMESSO

- che ai sensi degli articoli 1 e 45 della L. 23/12/1978 n. 833 e della legge 11/08/91 n. 266 "Legge Quadro sul volontariato" viene riconosciuto il valore sociale delle attività di volontariato come espressione di partecipazione e solidarietà, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale con la Pubblica Amministrazione;
- che l'art. 7 della L. n. 266 del 11/08/1991 prevede espressamente la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al Registro Regionale del Volontariato da almeno sei mesi e che il Consorzio VCO Emergenza risponde a tale requisito;


RILEVATO che molti pazienti oncologici residenti nel territorio dei comuni del Cusio necessitano di prestazioni di radioterapia erogate presso il Servizio di Radioterapia dell'Ospedale "Castelli" di Verbania e si trovano in situazione di notevole difficoltà stanti le oggettive carenze nel sistema di trasporto pubblico;

SOTTOLINEATO che detti pazienti, trovandosi a dover effettuare trattamenti radioterapici senza neppure una normata previsione di rimborso spese, risultano ingiustificatamente penalizzati anche alla luce di quanto espressamente previsto dal Piano Sanitario Regionale che tra le aree di intervento sanitario prevede la lotta alle malattie neoplastiche per la quale le prestazioni radioterapiche costituiscono un importante strumento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1) La presente convenzione ha per oggetto l'espletamento del servizio di trasporto programmato di pazienti affetti da patologie oncologiche residenti nell'ambito territoriale del Distretto di Omegna per prestazioni presso il Servizio di Radioterapia dell'Ospedale Castelli di Verbania. Il trasporto avverrà nei giorni feriali da lunedì a venerdì in orari concordati con il Servizio di Radioterapia.





Il Servizio di Radioterapia, sulla scorta delle richieste di trasporto pervenute dai pazienti provvederà, entro tre giorni lavorativi, a segnalare gli eventuali nuovi utenti al Consorzio VCO Emergenza.

Il trasporto in oggetto verrà garantito una volta al giorno per il tragitto dall'Ospedale di Omegna all'Ospedale di Verbania e ritorno a mezzo di idoneo autoveicolo, mentre sarà cura del paziente recarsi presso la sede ospedaliera di partenza. Le parti convengono tuttavia che il tragitto potrà prevedere fermate intermedie sulla tratta Omegna - Verbania che saranno determinate a seconda del domicilio dei pazienti trasportati.

ART. 2) Per l'espletamento dei servizi di cui sopra, il Consorzio VCO Emergenza si impegna a garantire in misura adeguata il personale e gli automezzi necessari, consistenti in pulmini da otto posti più conducente.

ART. 3) Il Presidente e il Direttore Sanitario del Consorzio hanno la responsabilità della rispondenza del servizio alle norme convenzionali. Per i trasporti in convenzione il Consorzio si impegna a non richiedere somme di denaro ai pazienti trasportati. Qualora la A.S.L. VCO venisse a conoscenza che la presente clausola non fosse rispettata, anche da parte degli operatori addetti al trasporto, potrà procedere d'ufficio alla revoca della convenzione.

Mancando qualunque degli obblighi assunti la A.S.L. VCO potrà ritenere rescissa in pieno diritto la convenzione, con la corresponsione al Consorzio VCO Emergenza del compenso pattuito sino al momento della rescissione. Decaduto da esso, il Consorzio sarà obbligato a risarcire alla A.S.L. VCO tutti i danni inerenti e conseguenti.

ART. 4) Il Consorzio VCO Emergenza si impegna a registrare i dati relativi ai viaggi effettuati unitamente al chilometraggio percorso, dalla sede del Presidio Ospedaliero di Omegna al Presidio Ospedaliero di Verbania e ritorno.

La registrazione di cui al presente articolo è necessaria al fine della verificabilità delle prestazioni da parte dell'ASL VCO.

Il Consorzio VCO Emergenza e tutto il personale addetto al servizio sono sottoposti al vincolo di segretezza sull'attività svolta.

La A.S.L. VCO si riserva la facoltà di poter verificare in ogni momento l'andamento del servizio.

ART. 5) L'attività di trasporto dei pazienti oncologici che il Consorzio si impegna a garantire ai sensi degli articoli precedenti comporterà il seguente rimborso:

- ◆ € 0,60 (più il tasso di aggiornamento Istat al 31.12.2010) per ogni chilometro percorso dalla sede del Presidio Ospedaliero di Omegna al Presidio Ospedaliero di Verbania, ove ha sede il Servizio di Radioterapia dell'ASL VCO, e ritorno, indipendentemente dal numero di pazienti trasportati che potranno risultare sino a un massimo di otto;
- ◆ € 13,00 (più il tasso di aggiornamento Istat al 31.12.2010) per ogni ora di "fermo macchina" presso il P.O. di Verbania, stante la non economicità del rientro del mezzo in sede durante lo svolgimento delle sedute di radioterapia e del conseguente secondo viaggio per il rientro dei pazienti; si conviene che il rimborso del "fermo macchina" non potrà superare le due ore al giorno.

ART. 6) Il Consorzio VCO Emergenza si impegna a emettere, con cadenza mensile, regolare fattura che dovrà riportare i chilometri percorsi e la relativa quantificazione del rimborso.

La fattura, corredata dei documenti probatori delle prestazioni di cui all'articolo 4, sarà inoltrata alla SOC Risorse Economico Finanziarie che provvederà all'apposizione del

timbro di protocollo e al materiale invio al Distretto di Omegna. Il Distretto, effettuate le opportune verifiche, nel caso di mancanza di contestazioni provvederà a liquidare l'importo dovuto con le modalità in uso nell'ASL VCO nonché a ritrasmettere la fattura alla SOC Risorse Economico Finanziarie che procederà al pagamento entro 90 giorni dal formale ricevimento (protocollo di arrivo del documento contabile).

ART. 7) All'atto della stesura della convenzione, il Consorzio VCO Emergenza si impegna ad allegare copia conforme all'originale di polizza assicurativa al fine di garantire la copertura dei rischi relativi al trasporto effettuato per il proprio personale e per gli utenti trasportati.

ART. 8) La convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 2011 e scadrà il 31 dicembre 2011, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 9) Tutte le eventuali spese derivanti dal presente atto, stipulato in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti interessanti la materia, saranno poste a carico della A.S.L. VCO.

ART. 10) Qualunque controversia sarà di competenza della Autorità Giudiziaria di Omegna ove vi è la sede legale della A.S.L. stessa.

Omegna, _____

**PER L'A.S.L. VCO
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI OMEGNA
DELEGATO DAL DIRETTORE GENERALE
Dott. Bartolomeo Ficili**

**PER IL CONSORZIO
V.C.O. EMERGENZA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Bruno Ventura**

48

U